

Case emergenze

Decreto aiuti bis

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 G.U. 221 del 21.09.2022



Le abitazioni di emergenza in caso di calamità naturali non saranno considerate nuove costruzioni e quindi soggette a una serie di parametri urbanistici.

Art. 33 - bis

Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Non si parla di smantellamento

Certamente l'articolo tende a velocizzare l'installazione di tali abitazioni ma, essendo in l'Italia la patria della precarietà che diviene stabilità, occorre che lo stesso articolo prevedesse lo smantellamento di tali installazioni, che interessano interi quartieri. Altrimenti siti impattanti paesaggisticamente e/o con vincoli possono essere trasformati nel loro uso perennemente.

Cosa ben diversa era prevedere l'obbligo per i Piani urbanistici di prevedere tali possibili installazioni di quartieri.

